

Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Siena, 07.01.2025

prot. n. 26

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

CIG: B4F3C81EFD - C. UNIVOCO UFKEOJ

TRA

l'Istituto Comprensivo N. 4 FEDERIGO TOZZI di Siena, di seguito indicato come "Istituto", codice fiscale n. 80005620523, con sede in strada del Petriccio e Belriguardo, 59 - 53100 Siena, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Floriana BUONOCORE, Dirigente Scolastico pro-tempore nata a Pompei (NA) il 10/05/1979 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto, di seguito indicata anche come "Dirigente",

E

lo Studio PITAGORA s.r.l. Security Project sito in Via Basilicata n. 1/A località Gracciano - Montepulciano (SI) Cap. 53045 rappresentato dal Geometra Mario Laera (nato a Noci (BA) il 30/05/1960) Partita IVA 00381070523 di seguito anche denominato per brevità "Prestatore e/o Incaricato";

PREMESSO

- che l'art. 40, co.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- che l'Istituto ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo ad un professionista esperto concernente l'espletamento del servizio di R.S.P.P. e di aggiornamento/revisione dei documenti relativi alla sicurezza;
- vista la determina a contrarre per l'incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2001, riconferma l'incarico allo Studio PITAGORA s.r.l. situato in Via Basilicata n. 1/A località Gracciano Montepulciano (SI) Cap. 53045 rappresentato legalmente dal Geometra Mario Laera;
- che lo studio Pitagora, all'interno del suo personale ha individuato ed incaricato quale esperto per l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto l'Ing. Giacomo Marcocci (nato a Sinalunga (SI) il 23/11/1979), in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti e debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, il quale non si trova in regime di incompatibilità con l'incarico da assumere;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di prestazione d'opera intellettuale in regime di lavoro autonomo non abituale,



consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: Assunzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi da parte di Società con professionista in possesso dei requisiti obbligatori ai sensi del D. Lgs. 195/2003 - (settore ATECO 8 – scuola), previsti dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, con esperienza pluriennale di RSPP, nel settore scuola, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'albo, copertura assicurativa da rischi professionali.

L'incarico, prevede lo svolgimento dei compiti stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dei seguenti:

1. Sopralluoghi periodici se necessari;
2. Aggiornamento della documentazione esistente agli atti attinente gli adempimenti legislativi ed operativi previsti dalla normativa in oggetto (Doc. Val. Rischi, Rischio Incendio, Rischi Interferenze, Rischio Rumore, Rischi Specifici per determinate categorie di personale, Stress Lavoro Correlato, Protocollo Gestione Infortuni, Registro Controlli Periodici, ecc....)
3. Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con l'Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la messa in sicurezza delle scuole e la fornitura delle certificazioni;
4. Assistenza del Dirigente Scolastico nel rapporto con gli altri EE.LL. con gli Organi dell'Amministrazione Scolastica e con gli Organi di Vigilanza: ASL, VVFF, ecc... (se necessario);
5. Assistenza al Dirigente Scolastico nel Rapporto con il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza;
6. Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche afferenti la sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, fornendo al tempo stesso l'assistenza per l'adozione delle iniziative conseguenti;
7. Assistenza telefonica al DS o suo delegato se e quando necessaria;
8. Organizzazione e partecipazione ad almeno 2 riunioni annuali del SPP, con stesura dei verbali;
9. Analisi dei Piani di emergenza ed evacuazione dei singoli Plessi e loro eventuali adattamenti;
10. Organizzazione e coordinamento con gli Addetti al SPP di 2 prove di evacuazione per ogni Plesso, predisposizione del modulo per il Rapporto finale e presenza ad almeno una prova per plesso;
11. Formazione/informazione di base del personale scolastico e dei preposti secondo le necessità rilevate e rilascio delle relative attestazioni;
12. Redazione di dispense per l'informazione e l'autoformazione di base (eventuali supplenti in corso d'anno) e per i lavori con rischi specifici: movimentazione manuale carichi, pulizie e manipolazione sostanze chimiche, lavoratrici in gravidanza, video terminalisti, ecc...

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'incarico non costituisce rapporto di impiego.

La prestazione dovrà essere resa dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza, ove e quando necessario, per assicurare la realizzazione dell'attività.



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L’incarico avrà durata di 12 mesi a partire dal 1° Gennaio 2025 e non sarà tacitamente rinnovabile.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per l’assunzione dell’incarico di R.S.P.P. (1 anno) e per la formazione base di lavoratori e preposti e l’eventuale aggiornamento della documentazione. Il compenso si intende comprensivo di I.V.A. e al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente e del contributo previdenziale a carico dell’Istituto.

Il compenso sarà erogato entro 30 giorni successivi alla rendicontazione contabile (fattura elettronica) da parte dell’incaricato: al termine delle prestazioni per ciò che riguarda la redazione degli atti ed alla scadenza del periodo di incarico per ciò che riguarda la funzione di RSPP; previa verifica da parte dell’Istituto dell’avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto.

Il contratto sarà adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n° 136/2010, modificata da D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in legge n. 217/2010.

Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura) tra: accredito su c/c bancario o postale.

L’Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l’esecuzione dell’incarico.

ART. 6 – RECESSO

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si raggiungesse il risultato previsto o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.


Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell’incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato, dovessero discendere danni all’Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere tali danni.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L’Istituto fa presente che i dati raccolti riguardanti il Prestatore incaricato saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli



Istituto Comprensivo n. 4 "Federigo Tozzi" - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.
Il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Il prestatore solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Siena.

ART. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web di questa Scuola.

ART. 14 – ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

07 gennaio 2025

Il Dirigente Scolastico

I.C. n. 4 - "F. Tozzi"

Dott.ssa Floriana Buonocore

Il Rappresentante Legale

Studio Pitagora srl

Geom. Mario Laera

Il Professionista incaricato

Studio Pitagora srl

Ing. Giacomo Marcocci